



Ministero dell' Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma , 05/11/2013
Prot. 35 / 0006100



Ministero dell' Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Impiego
AOO Politiche

Protocollo 0006732 del 05/11/2013
UOR: Uff.
UOR-CC: Se 2
T. 0261/0239



0'006732'051113'

Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro
BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro
TRENTO

Regione Sicilia
Assessorato al Lavoro- Ufficio Reg. Lavoro
Isp. Reg. Lavoro
PALERMO



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni
Regionali del Lavoro)
LORO SEDI

e. p.c.

Al Gabinetto del Ministro per
l'Integrazione
Largo Chigi 19
ROMA

All'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Alla Direzione Generale per la Politiche dei
Servizi per il Lavoro
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
ROMA

Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato – art. 24, comma 4 D. Lgs. n.
286/98. Chiarimenti.

Sono pervenuti da parte degli uffici periferici di questi Ministeri quesiti
con i quali è stato chiesto di chiarire l'ambito applicativo del comma 4, dell'art.
24, del D. Lgs n 286/98, in cui, nel secondo periodo, è espressamente prevista
l'ipotesi della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Tali quesiti traggono origine dalle pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

In particolare, la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato - Sez. III, Sent., 20-03-2013, n. 1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010, n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, sent., 06-06-2012, n. 5151), ha ritenuto che il citato comma 4 dell'art. 24, del D. Lgs. n. 286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

Alla luce di tale giurisprudenza amministrativa sfavorevole, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha aderito alla predetta interpretazione, specificando che l'espressa previsione dell'ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, inserita nel secondo periodo del comma 4, dell'art. 24 e corredata dalla precisazione "*qualora se ne verificano le condizioni*", vada letta alla luce dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 286/98, in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.

Tanto premesso, si ritiene, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma possa essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l'effettiva



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'ideale comunicazione obbligatoria).

Tanto si rappresenta per le indicazioni ritenute opportune per la corretta applicazione dei contenuti della presente circolare che vorranno essere fornite ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al personale assegnato.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO

(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

(Forlani)